

Risarcimenti per i malati

Gabriele Chiarini è un avvocato, ma anche uno dei massimi esperti in Italia in casi di malasanità. Abbiamo voluto fare due chiacchiere con lui per discutere dell'attuale normativa che tutela pazienti e parenti in questi casi



Avvocato
Gabriele Chiarini
nel suo studio.

• **A due anni dall'approvazione della cosiddetta "Legge Gelli", cosa è cambiato davvero per i malati?**

La legge Gelli, pur essendo espressamente dedicata alla sicurezza delle cure e della persona assistita, non ha prodotto modificazioni di particolare rilievo per la situazione dei pazienti e per la tutela della loro salute, perché le vere innovazioni introdotte riguardano prevalentemente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.

Dunque, per quanto apprezzabile in linea di principio, la solenne affermazione dell'importanza di assicurare trattamenti sanitari non rischiosi per il paziente è priva di immediati risvolti pratici, purtroppo.

Maggior impatto sulla posizione dei malati e dei loro familiari, invece,

sembrano avere altre disposizioni della legge, più specificamente dedicate ad aspetti tecnici delle azioni di responsabilità medico-sanitaria.

Penso, in primo luogo, all'introduzione della facoltà - per i congiunti di un paziente defunto - di far partecipare il proprio consulente di parte alle operazioni di riscontro diagnostico, la cui esecuzione può essere "concordata" con il direttore sanitario dell'azienda, tanto nel caso in cui il decesso si sia verificato in ospedale quanto se sia avvenuto in altro luogo.

Penso, inoltre, alle nuove disposizioni sulla trasparenza dei dati delle aziende sanitarie e sul rilascio di copia delle cartelle cliniche. Penso, infine, alle innovazioni in tema di qualificazione giuridica della responsabilità, che incoraggiano e agevolano - oggi più che in passato - l'azione risarcitoria



rivolta nei confronti della struttura piuttosto che del singolo operatore sanitario.

• **In quale modo è cambiata in sostanza la responsabilità del medico?**

La responsabilità del singolo sanitario è il profilo maggiormente innovato dalle nuove disposizioni. In particolare, è stato modificato il regime della responsabilità del medico: in passato, si riteneva che - in forza del "contatto sociale" che si instaura con il paziente al momento della sua presa in

carico - il sanitario avesse una responsabilità di natura contrattuale nei suoi confronti. Di conseguenza, la colpa del medico era "presunta" e non doveva essere specificamente provata dal paziente; il termine per far valere la sua responsabilità, poi, era di dieci anni.

La legge Gelli ha, invece, stabilito, che l'operatore sanitario debba rispondere in conformità alle norme delle responsabilità extracontrattuali, con la conseguenza che la sua colpa deve essere tassativamente dimostrata dal paziente, e che il termine di prescrizione delle

azioni risarcitorie nei suoi confronti è divenuto quinquennale.

Quanto alla responsabilità penale del medico, infine, la legge Gelli ha introdotto nel codice penale l'art. 590 sexies, che prevede una causa di non punibilità per l'operatore sanitario che abbia determinato il decesso di un paziente o lesioni personali allo stesso per imperizia lieve nell'esecuzione dei trattamenti. Resta ferma, beninteso, la responsabilità della struttura sanitaria anche in tali ipotesi.

• **Se un cittadino ritiene di essere stato vittima di un episodio di malasanità, cosa dovrebbe fare per tutelarsi? Come può capire se vi sono le condizioni per una azione legale?**

La gestione di un caso di malpractice sanitaria è piuttosto complessa, e difficilmente può essere svolta in maniera corretta senza rivolgersi a uno studio legale esperto in materia.

La prima cosa che il cittadino può fare, allora, è raccontare la propria vicenda clinica a un avvocato specializzato in "malasanità", e consegnargli copia di tutta la documentazione rilevante (cartelle cliniche, certificati, referti, prescrizioni, esami strumentali, ecc.).

L'avvocato, affiancato dal proprio medico legale di fiducia e dallo specialista nella disciplina interessata, lo aiuterà a capire se si tratta di un vero e proprio caso di responsabilità medica, per configurare la quale non è sufficiente che si sia verificato un errore sanitario, ma devono sussistere anche gli altri due presupposti: un danno per il paziente (cioè una lesione della sua salute o di un altro suo diritto) e il nesso causale tra l'errore e il danno.

Se manca anche uno soltanto di questi tre elementi, nessuna azione risarcitoria risulterà sostenibile.

Compiuti questi accertamenti preliminari, si dovrà poi valutare quale strada percorrere: meglio - il più delle volte - procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, piuttosto che in sede penale con una denuncia per "malasanità".

